

Legittima

Gli accordi di reintegrazione di legittima

a cura di **Giovanni Santarcangelo**

Anche questa ricerca, come altra già apparsa in questa rivista (1), si propone di illustrare come "la teoria", nelle sue varie elaborazioni dottrinarie, possa essere tradotta "in pratica", cioè espressa in un atto notarile. Con l'analisi delle questioni che occorre affrontare e dei risvolti pratici ai quali conduce l'applicazione di ciascuna tesi. Essa costituisce la sintesi di un'esercitazione svolta, sotto il mio coordinamento, da alcuni validi e preparati aspiranti notai. Ognuno è stato l'autore di una parte del compito, ma l'insieme è stato da tutti condiviso, per cui il merito è collettivo, mentre a me è spettato solo l'onere e l'onore del loro coordinamento.

La fattispecie

Nel 1990 DONANTE ha donato al figlio DONATARIO un appartamento che, alla data di apertura della successione, ha un valore di euro 200.000,00;

Nel 2005 DONATARIO muore lasciando unico erede il figlio EREDE DONATARIO.

Nel 2010 DONANTE muore lasciando per testamento erede universale il CONIUGE DEL DONANTE.

L'eredità è composta di 7 appartamenti, ciascuno avente il valore di euro 100.000,00.

Redigere l'atto con cui le parti, senza farsi reciproche concessioni, fanno salvi i diritti del legittimario leso; se possibile strutturare l'atto con lo stesso contenuto e gli stessi effetti della sentenza di riduzione.

Allo scopo di illustrare le diversità redazionali, supporre - alternativamente - che le parti, sempre senza farsi reciproche concessioni, si accordino nel tacitare i diritti del legittimario con una somma di denaro o attribuendogli beni ereditari in misura esattamente corrispondente ai suoi diritti.

Infine, sempre per evidenziare le differenze strutturali e redazionali, supporre che le attribuzioni (in denaro o in natura) siano fatte a titolo transattivo.

Premessa sistematica

Scopo di questa ricerca è di individuare se sia possibile redigere un atto che tenga luogo di una sentenza di riduzione e produca gli stessi effetti, determinarne il contenuto e confrontarlo con altri negozi che perseguono un risultato analogo.

Come mia abitudine, prima di lanciarsi nella redazione di un atto, è necessaria una premessa sullo stato della dottrina, allo scopo di individuarne la struttura, il contenuto e gli effetti.

Ammissibilità di accordo stragiudiziale - Nonostante qualche voce contraria, di cui sarà dato conto appresso, si ritiene ammissibile in dottrina che la reintegrazione della legittima possa avvenire anche in forma stragiudiziale (2), mediante un accordo tra i legittimari e i soggetti beneficiati dal testatore, siano essi eredi o legatari (3). Del resto la legittimità di tali accordi trova riscontro anche nella legislazione tributaria (4).

Natura e funzione - Il riconoscimento di legittima può essere definito come il negozio giuridico che **tiene luogo** della sentenza che accoglie la domanda di riduzione. Esso ha quindi la **stessa natura** e svolge la **medesima funzione** della sentenza di cui tiene luogo. Per comprenderne gli effetti bisogna quindi ricordare come agisce la sentenza di riduzione.

Natura ed effetti dell'azione di riduzione - Secondo la migliore dottrina, l'*azione di riduzione* è il mezzo attribuito al legittimario per far *dichiarare l'inefficacia* (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre (5).

Essa non è un'azione di *nullità*, poiché le disposizioni lesive della legittima sono valide ed efficaci.

Note:

(1) Santarcangelo, *La vendita di eredità*, in *Notariato*, 2010, 1, 55 ss.

(2) Ferri, *Dei legittimari*, II ed., in *Comm. Scialoja Branca*, sub artt. 536-564, Bologna-Roma, 1981.

(3) Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, IV ed., in *Tratt. Cicu, Messineo*, Milano, 2000, 230.

(4) Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni): "Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata".

(5) Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, 529.

Non è un'azione di *rescissione* o di *risoluzione* perché non tocca le disposizioni lesive, ma si limita a **renderle inoperanti** nei confronti dei legittimari (6).

È un'azione di *accertamento costitutivo*, perché si limita ad **accertare l'esistenza della lesione di legittima** e delle altre condizioni dell'azione; da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario (7).

È un'azione d'*inefficacia relativa* e sopravvenuta delle disposizioni lesive della legittima: la sentenza di riduzione non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario (8). Costui acquista i beni in forza non della sentenza, ma della vocazione necessaria (titolo legale) che, per effetto della sentenza stessa, si produce in suo favore (9).

È un'azione *personale*, perché diretta solo contro l'erede, il legatario o il donatario destinatari delle disposizioni lesive (10), ma è un'azione con effetti retroattivi reali poiché i suoi effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi (11). Per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione, il legittimario pretermesso, partecipa alla comunione ereditaria come se fosse stato coerede fin dall'apertura della successione.

Natura ed effetti dell'atto di riconoscimento di legittima - Applicando questi principi, è possibile affermare che l'*atto di riconoscimento di legittima* è il negozio giuridico per mezzo del quale i soggetti interessati **riconoscono l'inefficacia** (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre.

Esso non è un atto con cui si riconosce la **nullità** delle disposizioni lesive, poiché queste sono valide ed efficaci, né determina la rescissione o la risoluzione di tali disposizioni, ma si limita a **renderle inoperanti** nei confronti del legittimario leso.

È un negozio che, come l'azione di accertamento costitutivo, si limita ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni per l'esperimento dell'azione (mediante riconoscimento da parte del beneficiario); da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario.

È un negozio che determina l'**inefficacia relativa e sopravvenuta** delle disposizioni lesive della legittima: esso **non attua un ritrasferimento dei beni al patrimonio del defunto**, ma opera in modo che il trasferimento posto in essere dal defunto con le disposizioni lesive **si consideri non avvenuto** nei confronti del legittimario. Costui acquista i beni non in forza dell'atto di riconoscimento, ma in forza della vocazione necessaria (titolo legale) che, per effetto dell'atto di riconoscimento (dal momento che esso tiene luogo della sentenza di riduzione), si produce in suo favore.

È un **negozio personale**, perché produce effetti solo per l'erede, il legatario o il donatario destinatari delle disposizioni lesive e il legittimario che vede reintegrati i suoi diritti, ma è un **negozio con effetti retroattivi reali** poiché i suoi effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione, non solo tra le parti, ma anche nei confronti dei terzi, così che la delazione ereditaria è costituita dalle disposizioni testamentarie, così come rese parzialmente inefficaci dall'atto di riconoscimento, e dalla delazione necessaria che regola la successione per la parte non regolata dalle disposizioni testamentarie.

Conclusioni - Tali affermazioni trovano riscontro in dottrina la quale, partendo dal presupposto che l'azione di riduzione sia un'azione di accertamento costitutivo (accertamento della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione) a cui consegue automaticamente la modificazione giuridica (inefficacia successiva, totale o parziale, della disposizione lesiva) (12), conclude che, una volta **riconosciuto da parte del beneficiario che la disposizione a suo favore è lesiva della legittima**, ne consegue **l'inefficacia ipso iure** della disposizione lesiva con **operatività della delazione necessaria** a favore del legittimario (13).

Pertanto, nello stesso momento in cui l'erede testamentario riconosce la lesione di legittima, il **legittimario pretermesso** diventa partecipe della **comunione ereditaria** con effetto dall'apertura della successione (14), tant'è vero che - si legge sempre in dottrina - le quote di riserva a favore dei legittimari sono costituite da frazione aritmetiche del patrimonio del *de cuius* (15).

La formazione della massa - Le operazioni da compiere per calcolare la lesione sono mirabilmente sintetizzate in due sentenze di merito che qui riporto.

Note:

(6) Mengoni, *op. cit.*, 232.

(7) Capozzi, *op. cit.*, 531; Mengoni, *op. loc. cit.*

(8) Capozzi, *op. loc. cit.*

(9) Capozzi, *op. loc. cit.*

(10) Capozzi, *op. cit.*, 532.

(11) Capozzi, *op. loc. cit.*

(12) Mengoni, *op. cit.*, 230.

(13) Nappa, *La successione necessaria*, Padova, 1999, 191.

(14) Cass. 4 maggio 1972, n. 1348, in *Foro it.*, 1973, 1558.

(15) Nappa, *op. cit.*, 57.

Per accertare la lesione di legittima e l'entità della stessa è necessario **determinare il valore della massa ereditaria** e quello, quindi, della **quota disponibile** e della **quota di legittima**, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto alla **formazione della massa** dei beni relitti ed alla **determinazione del loro valore** al momento dell'apertura della successione, alla **detrazione dal "relictum" dei debiti** da valutare con riferimento alla stessa data, alla **riunione fittizia** (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di **donazione**, da stimare secondo il loro **valore al momento dell'apertura della successione** in base agli art. 747 e 750, c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili, e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro ex art. 751, c.c., **calcolando**, poi, la **quota disponibile** e la **quota indisponibile** sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto, e del valore del "donatum", **imputando**, infine, **le liberalità** fatte al legittimario con la conseguente diminuzione, in concreto, della quota a lui spettante (16).

Operatività della riduzione - Qualora **non siano state fatte donazioni**, il legittimario è reintegrato in una quota pari a quella a lui riservata dalla legge.

Supponendo che il *relictum* abbia un valore di 900.000 euro, il figlio pretermesso (che concorre col coniuge) ha diritto di ottenere 300.000 euro (1/3 del *relictum* - 0 debiti + 0 *donatum*) e quindi è pienamente soddisfatto se gli è riconosciuta la quota di 1/3 del patrimonio ereditario.

Il meccanismo cambia qualora **siano state fatte donazioni**, come nel nostro caso. La quota di riserva è sempre di 300.000 euro (1/3 di 700.000 *relictum* - 0 debiti + 200.000 *donatum*), ma, dovendo egli imputare il **donatum**, l'ammontare della lesione è di 100.000 (300.000 quota di riserva - 200.000 *donatum*). L'inefficacia delle disposizioni lesive è quindi di 100.000 (entità della lesione) su un totale di 700.000 (*relictum*), quindi il testamento è inefficace per 1/7. Per soddisfare le ragioni del legittimario non gli deve esse riconosciuto 1/3 del *relictum*, ma 1/7 dello stesso (che sommato al valore del *donatum* integra la quota a lui spettante). In tal modo si forma la comunione ereditaria tra l'erede istituito (6/7) e il legittimario (1/7).

Formalità successive - Se la successione è stata già presentata (17), si presenta una successione in rettifica, con l'indicazione dei nuovi eredi; se non è stata presentata, si presenta la dichiarazione allegando la copia del testamento e l'atto di reintegrazione.

L'ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMA

(dall'elaborato del dott. Federico Mottola Lucano)

Con la terminologia "accordi di reintegrazione di legittima" si fa riferimento, in generale, a quell'eterogeneo insieme di schemi negoziali per mezzo dei quali il legittimario recupera, presso i beneficiari delle disposizioni lesive (ovvero, con delle specifiche limitazioni, presso i terzi), i beni idonei ad integrare la quota di riserva o almeno un valore corrispondente a tale quota.

Tali accordi non sono né descritti né disciplinati dal legislatore civile. Gli unici riferimenti positivi si riscontrano in norme di natura tributaria (18).

La dottrina ha sviluppato, nel corso degli anni, diverse ricostruzioni dell'istituto in esame e la mancanza di rilevanti orientamenti giurisprudenziali in materia ha esaltato l'elaborazione dottrinale (19). Senza voler qui ripercorrere ogni singola posizione o teoria, si possono così sinteticamente riassumere gli strumenti negoziali che "sicuramente" l'ordinamento offre alle parti:

(a) un **NEGOZIO TRANSATTIVO**

Questa soluzione vede le posizioni dell'erede e del legittimario su due piani contrapposti: non vi è accordo fra i due, alternativamente (i) sulla qualità di legittimario ovvero, più facilmente, (ii) sulla quantificazione della quota di legittima spettante al legittimario. Pertanto, per prevenire una lite fra loro (i.e. il giudizio conseguente all'esperimento dell'azione di riduzione) ovvero allo scopo di porre fine alla lite medesima, le parti, facendosi reciproche concessioni, concludono una transazione ex artt. 1935 e ss. c.c.

L'elemento caratterizzante di questa soluzione è la necessaria presenza delle **reciproche concessioni**: da un lato, il legittimario rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell'erede; dall'altro l'erede trasferisce (*ex nunc, inter vi-*

Note:

(16) Trib. Bari, sez. I, 3 dicembre 2008, n. 2811, in *Giurisprudenzabarese.it* 2008; Trib. Salerno 17 aprile 2008, n. 1038, in *Guida al diritto*, 2008, 22, 57 (solo massima).

(17) Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva fatto decorrere tale termine dalla data di pubblicazione del testamento olografo) (Cass., sez. un., 25/10/2004, n. 20664, in *Foro it.*, 2005, I, 1782; in *Giur. it.*, 2005, 1605 (nota Bucelli); in *Vita not.*, 2005, 855 (nota Follieri).

(18) L'art. 43 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TU imposta donazioni e successioni) stabilisce che, nelle successioni testamentarie, la relativa imposta si applica «anche agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata»; ed ancora, l'art. 30 lett. d), stesso decreto, menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione «la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi». Per l'analisi dei profili fiscali degli accordi di reintegrazione della legittima, si veda il documento elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato, al Quesito 61/2008-T dal titolo *In tema di "accordi di reintegrazione della legittima e trattamento fiscale"*.

(19) Per una analitica esposizione delle varie teorie formulate in dottrina, si veda Cavicchi, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *I Contratti*, 2009, 11, 1020 ss.

vos) al legittimario alcuni beni (ereditari o propri) a titolo di controprestazione, il cui valore complessivo non deve comunque essere pari o superiore all'asserito valore della lesione della quota di legittima (altrimenti non vi sarebbero reciproche concessioni, ma un mero riconoscimento delle pretese dell'altro).

(b) un **NEGOZIO ONEROSO DI TACITAZIONE DEI DIRITTI SUCCESSORI**

Questa soluzione si configura quando l'accordo raggiunto dalle parti contempla la rinuncia ad ogni pretesa a fronte dell'integrale riconoscimento dei diritti successori (asseriti). Mancando le reciproche concessioni, non siamo più di fronte ad un negozio transattivo, ma anche in questo caso l'atto sarà traslativo (*ex tunc, inter vivos*) e l'erede potrà trasferire sia beni ereditari che beni propri (la distinzione non sussiste, in quanto il patrimonio è comunque dell'erede).

(c) un **NEGOZIO AVENTE I MEDESIMI EFFETTI DELLA PRONUNCIA GIUDIZIALE DI RIDUZIONE**

Questa soluzione si inquadra in una diversa ed opposta composizione dei rapporti fra erede e legittimario: l'accordo che le parti raggiungono è volto unicamente all'ottenimento del medesimo risultato cui il legittimario potrebbe pervenire a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione e precisamente, da un lato, (i) l'accertamento della qualità di legittimario e (ii) dell'entità della lesione; dall'altro (iii) la pronuncia di inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie nella misura in cui ciò si renda necessario per integrare la quota riservata dalla legge al legittimario.

Sembra opportuno qui ricordare che la dottrina maggioritaria e la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione affermano che il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione non determina una vicenda traslativa nei confronti del soggetto contro il quale è pronunciata. In forza della sentenza di riduzione i beni si considerano, nei riguardi del legittimario, come mai usciti dal patrimonio del defunto. Pertanto, il titolo di acquisto non è la sentenza, ma la stessa legge, ai sensi della quale, "necessariamente", una quota del patrimonio ereditario si devolve a favore del legittimario, operando le norme sulla successione necessaria come un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento (20).

La possibilità di ottenere negoziabilmente gli effetti della pronuncia giudiziale di riduzione è criticata in dottrina (21), in quanto si ritiene che l'accordo di reintegrazione della legittima propriamente detto possa essere solo ricondotto alla *categoria dei negozi onerosi a tacitazione* (categoria sub (b) di cui sopra). Si afferma infatti che un negozio di accertamento quale quello sotteso dalla soluzione sub (c) di cui sopra, farebbe conseguire al legittimario la qualità di erede in via "contrattuale", il che sarebbe chiaramente incompatibile con il sistema della delazione ereditaria prevista dal nostro codice (22).

La prevalente e preferibile dottrina (23) precisa invece come la delazione in favore del legittimario pretermesso non avvenga [sempre nell'ipotesi sub (c)] in forza di contratto, ma per effetto della stessa legge: è la legge che lega, alla posizione del legittimario il quale esperisca vittoriosamente l'azione di riduzione, la delazione di parte del patrimonio ereditario. Il contratto non produce altro effetto che quello medesimo della sentenza: rende inefficace nei confronti del legittimario, nella misura in cui sia necessario per reintegrare la sua legittima, la delazione testamentaria, rendendo così operativa la delazione *ex lege* (24).

L'accordo di reintegrazione della legittima (nella sua nozione più pura) può quindi essere definito come quella convenzione per il tramite della quale le parti si "accordano" al fine di far conseguire al legittimario pretermesso il medesimo risultato che otterrebbe a seguito del vittorioso esperimento della azione di riduzione.

Non vi è ragione per negare l'esistenza e l'efficacia di questo tipo di convenzione. Né, in contrario, si potrebbe sostenere che per ottenere tale risultato si dovrebbe necessariamente esperire l'azione giudiziale, essendo sotteso al contratto un "effetto di accertamento" che alle parti sarebbe precluso: quando non vi è contenziosità tra le parti circa i presupposti applicativi di una fattispecie, non serve il ricorso all'autorità giudiziaria per accertare "i fatti di causa". Basta raggiungere il risultato. E l'autonomia contrattuale, mancando una norma che disponga in senso contrario, ben può, in questo caso, raggiungere il risultato voluto dalle parti.

Note:

(20) In questo senso, *ex multis*, si vedano Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, XLIII, II, Milano, 2000, 44.

(21) Per tutti, si veda Salvatore, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. Not.*, 1996, 1, 211 ss. In particolare (215) si legge: «l'acquisto al patrimonio del legittimario, non trovando titolo nella successione testamentaria né nella successione legittima o tanto meno necessaria né, infine, in alcuna pronuncia giudiziale, si presenta come effetto necessario, e reale, dell'accordo di accertamento concluso fra i soggetti interessati, e precisamente l'effetto giuridico del trasferimento al legittimario di beni già facenti parte del patrimonio dell'erede beneficiario. L'eredità si è devoluta per testamento, compresa la parte di legittima, ai soggetti beneficiari: l'erede tuttavia, per espressa accertata disposizione di legge, è tenuto a cedere la porzione concreta dei beni oggetto delle disposizioni lesive, trasferendole in proprietà al legittimario».

(22) Salvatore, *op. cit.*, 218: «L'atto non potrà in alcun modo essere attributivo della qualità di erede, ciò che viene a negare la equiparazione tra accordo e pronuncia giudiziale di riduzione, se intesa come anche attributiva della qualità di erede».

(23) Recentemente, si veda Cavicchi, *op. loc. cit.*

(24) Si sottolinea poi come tale interpretazione sia conforme anche alla norma tributaria dettata dal legislatore, che prevede l'applicazione dell'imposta sulle successioni e non quella di registro, quasi a sottolineare la provenienza "successoria" e non *inter vivos* dell'attribuzione al legittimario. Questo fatto, lungi dall'essere un fattore interpretativo della natura civilistica di una fattispecie, tuttavia corrobora la ricostruzione qui proposta.

Bozza dell'atto

(Federico Mottola Lucano)

N. di Repertorio

N. di Raccolta

ACCORDO PER LA INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese [tutto in lettere e per esteso].

In, via n. [locus loci].

Avanti a me, notaio in, iscritto nel ruolo del Distretto di (25);

sono personalmente comparsi i signori:

– (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza di **CONIUGE DEL DONANTE**) (codice fiscale);

– (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza di **EREDE DEL DONATARIO**) (codice fiscale).

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, con questo atto

PREMESSO (26)

1) che con atto in data a rogito del notaio di, rep. /, di (DONANTE), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di in data al numero, serie, trascritto presso i registri immobiliari di in data ai numeri (registro generale)...../(registro particolare)....., coniuge di (CONIUGE DEL DONANTE), nonno di (EREDE DEL DONATARIO), ha donato a (DONATARIO), l'appartamento facente parte del fabbricato in Comune di, via, meglio identificato nell'atto citato;

2) che il valore del bene oggetto della donazione, al momento di apertura della successione di (DONANTE) (27) di cui meglio infra, è stato di comune accordo (28) tra le parti determinato in euro 200.000,00 (duecentomila);

3) che (DONATARIO) è deceduto a il 2005 (29);

4) che (DONANTE) è deceduto a il 2010 (30)

5) che l'eredità di (DONANTE) è devoluta esclusivamente a favore di (CONIUGE DEL DONANTE) sulla base del testamento olografo di (DONANTE), pubblicato in data con atto a rogito del notaio di, rep. /, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di in data al numero, serie (31);

6) che il valore dell'asse ereditario, al netto dei debiti e passività, al momento di apertura della successione di (DONANTE), è stato di comune accordo determinato in euro 700.000,00 (settecentomila) (32);

7) che pertanto, ai sensi dell'art. 556 c.c., la base di calcolo per l'individuazione della quota di legittima è pari a euro 900.000,00 (novecentomila);

8) che, ai sensi degli articoli 467, 468, 536 comma 3 e dell'art. 542 c.c., la quota di riserva spettante al legittimario è pari ad euro 300.000,00;

9) che, mancando un'espressa dispensa dall'imputazione ex se nell'atto di donazione di cui sopra, (ERE-

Note:

(25) Non è necessaria la presenza dei testimoni perché l'erede non riconosce al legittimario la quota riservata dalla legge "per spirito di liberalità" [infatti il riconoscimento, ove non attuato negoziabilmente, verrebbe coattivamente attuato dal giudice]. Non trovano quindi applicazione le norme dettate in tema di forma della donazione.

(26) La premessa è particolarmente utile, in quanto consente di ricostruire tutti i passaggi successori che hanno caratterizzato la necessità di addivenire all'accordo di reintegrazione della legittima. In particolare, comune a tutti gli atti proposti è l'indicazione del procedimento volto all'individuazione dell'entità della lesione.

(27) Questo dato assume rilievo, in quanto la quota ideale, cui il legittimario ha diritto, viene calcolata sulla base del valore dei beni relitti da *de cuius*, sommati al valore (al momento di apertura della successione) dei beni donati.

(28) L'accordo presuppone che non vi sia controversia tra le parti circa il valore del *relictum* e il valore del *donatum* (altrimenti ricadremmo nell'ipotesi della transazione, di cui *infra*).

(29) Non è necessaria l'indicazione degli estremi della dichiarazione di successione, poiché il divieto di cui all'art. 48 del TUS riguarda solo gli «atti relativi a trasferimenti per causa di morte» mentre qui non si dispone del bene donato, ma lo si considera al solo fine di calcolare la lesione.

(30) Vale quanto detto nella nota precedente; d'altra parte - per espressa indicazione legislativa - il riconoscimento può avvenire prima della dichiarazione di successione.

(31) Non costituisce presupposto essenziale per la ricezione dell'atto la preventiva accettazione dell'eredità da parte dell'erede CONIUGE DEL DONANTE, la quale se non è già erede per effetto del possesso materiale dei beni ereditari protrattosi per oltre un trimestre (art. 485 c.c.), o per altra causa, nel riconoscere la legittima compie un atto che comporta accettazione tacita (art. 476 c.c.).

(32) Anche questo dato assume carattere essenziale, poiché come si è detto la quota ideale, cui il legittimario ha diritto, viene calcolata sulla base del valore dei beni relitti da *de cuius* (al momento di apertura della successione), sommati al valore (sempre al momento di apertura della successione) dei beni donati.

DE DEL DONATARIO), ai sensi dell'art. 564, comma 3, c.c., deve imputare alla quota di riserva il valore dei beni donati al soggetto in rappresentazione del quale egli viene alla successione (euro 200.000,00) (33);

10) che pertanto le parti concordano nel determinare l'ammontare della lesione della quota di legittima in euro 100.000,00 (centomila);

11) che tale importo corrispondente a 1/7 del valore dell'asse ereditario;

Tutto ciò premesso, le parti, con questo atto

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

ARTICOLO 1 - CONSENSO E OGGETTO (34)

La signora (CONIUGE DEL DONANTE) dichiara di riconoscere che il predetto testamento è lesivo dei diritti di legittima spettanti al signor (EREDE DEL DONATARIO).

Avendo concordemente determinato che la lesione di legittima è pari a euro 100.000,00, le parti convengono che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, siano ridotte nei limiti della quota medesima.

Poiché la lesione è pari ad 1/7 dell'asse ereditario, ne consegue che l'eredità di (DONANTE) è devoluta come segue (35):

– per la quota di 6/7 (sei settimi) a favore di (CONIUGE DEL DONANTE);

– per la quota di 1/7 (un settimo) a favore di (EREDE DEL DONATARIO) (36).

ARTICOLO 2 - DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2659 C.C.

Ai soli fini della trascrizione (37), le parti dichiarano che gli immobili compresi nell'asse ereditario sono i seguenti:

– (1) [descrizione della natura dell'immobile e sommaria descrizione della composizione interna; indicazione del Comune in cui si trova; elencazione dei dati catastali] (38);

– (2) [idem];

..... [così di seguito per tutti e sette gli immobili].

Stato civile e regime patrimoniale della famiglia

La signora (CONIUGE DEL DONANTE) dichiara di essere di stato libero.

Il signor (EREDE DEL DONATARIO) dichiara di essere [indicare se di stato libero o coniugato e, ove coniugato, in quale regime patrimoniale].

Trattamento tributario

Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

Patti finali

Spese, imposte e tasse del presente atto si convengono a carico di

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, da me interamente letto ai comparenti, i quali, trovandolo conforme alla propria volontà, lo approvano, e con me notaio lo sottoscrivono alle ore

Scritto interamente di mio pugno, consta il presente atto di fogli ed occupa pagine sin qui.

Firmato:

..... [sottoscrizione con nome e cognome di CONIUGE DEL DONANTE]

..... [idem di EREDE DEL DONATARIO]

..... [firma del notaio] [impronta del sigillo ai sensi dell'art. 52 l.not.]

Note:

(33) Si ricorda che il legittimario, per ottenere dall'erede testamentario il riconoscimento dei suoi diritti, ove agisse giudizialmente, dovrebbe imputare alla quota ideale a lui spettante, sia le donazioni ricevute, sia le donazioni ricevute dal soggetto in rappresentazione del quale viene alla successione, il tutto ai sensi dell'art. 564, commi 2 e 3, c.c.

(34) L'atto in esame è stato strutturato in modo da replicare il contenuto della sentenza di riduzione: da un lato *accertare la qualità di erede legittimario leso e l'entità della lesione* dall'altro rendere *inefficaci le disposizioni testamentarie* per la parte lesiva così che ne risulti *modificata la delazione ereditaria* in modo tale da garantire al legittimario la quota di legittima a lui spettante per legge.

(35) L'atto non produce altro effetto che quello medesimo della sentenza: rende inefficace nei confronti del legittimario, nella misura in cui sia necessario per reintegrare la sua legittima, la delazione testamentaria, rendendo così operativa la delazione *ex lege*.

(36) Il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione non determina una vicenda traslativa nei confronti del soggetto contro il quale è pronunciata: in forza della sentenza di riduzione i beni si considerano, nei riguardi del legittimario, come mai usciti dal patrimonio del defunto. Il titolo di acquisto non è la sentenza, ma la legge: la quota di eredità gli viene devoluta per legge per vocazione necessaria, in conseguenza della riduzione pronunciata contro l'erede istituito. Applicando questo principio all'atto di reintegrazione, non vi è trasferimento di diritti dall'erede istituito (CONIUGE DEL DONANTE) al legittimario pretermesso, ma solo una modifica della delazione ereditaria.

(37) Con la sottoscrizione dell'atto di reintegrazione si produce sicuramente l'effetto di accettazione tacita da parte dell'EREDE DEL DONATARIO dello stesso CONIUGE DEL DONANTE, qualora non abbia già precedentemente accettato l'eredità (espressamente o *ex lege*). Si procederà quindi a trascrizione contro DONANTE (de cuius) ed a favore di CONIUGE DEL DONANTE ed EREDE DEL DONATARIO (eredi) per le quote di 6/7 e 1/7. Ove sia già stata trascritta l'accettazione (espressa) a favore di CONIUGE DEL DONANTE, si procederà ad una nuova trascrizione (identica a quella sopra indicata) indicando nell'opportuno spazio nel quadro "A" gli estremi della prima trascrizione, di cui questa costituisce rettifica.

(38) Si noti che, non producendo l'atto "effetti traslativi" dal patrimonio dell'erede istituito al patrimonio del legittimario pretermesso, non occorre osservare alcuna delle menzioni previste per i trasferimenti immobiliari (dichiarazione di conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto, certificazione energetica, menzioni urbanistiche, ecc.).

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE DIETRO ATTRIBUZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO

(dall'elaborato della dott.ssa Giorgia Alessandria)

In caso di lesione totale o parziale della quota del legittimario (39), l'erede beneficiario delle disposizioni testamentarie può pattuire con il legittimario leso l'attribuzione al medesimo di una somma di denaro, ereditario o meno, a tacitazione dei diritti che gli spettano per legge.

A livello redazionale, il legittimario leso rinuncia alla proposizione dell'azione di riduzione dietro corrispettivo da parte dell'erede beneficiario delle disposizioni testamentarie; a differenza dell'atto di integrazione di legittima precedentemente affrontato, il legittimario leso non diventa erede.

Bozza dell'atto

(Giorgia Alessandria)

Repertorio numero

Raccolta numero

ATTO DI RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE VERSO CORRISPETTIVO IN DENARO REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno il mese l'anno (tutto in lettere e per disteso), in Via numero (*locus loci*).

Innanzi a me, Notaio in, iscritto presso il Collegio Notarile di

sono presenti

CONIUGE DONANTE (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, Via, codice fiscale numero);

EREDE DONATARIO (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, Via codice fiscale numero);

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono

1) ... 10) ... (40)

11) che il signor EREDE DONATARIO è disposto a rinunciare alla proposizione dell'azione di riduzione dietro versamento da parte della signora CONIUGE DONANTE della somma di Euro 100.000,00 (centomila) (41).

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

A tacitazione delle pretese successorie come sopra indicate (42), la signora CONIUGE DONANTE versa la somma di Euro 100.000,00 (43) (centomila) al signor EREDE DONATARIO che rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo, con rinuncia all'ipoteca legale e rinuncia alla proposizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie del signor DONANTE in premessa indicate (44).

Ai soli fini della trascrizione (45), le parti dichiarano che gli immobili compresi nell'asse ereditario sono i seguenti:
– (1) [descrizione della natura dell'immobile e sommaria descrizione della composizione interna; indicazione del Comune in cui si trova; elencazione dei dati catastali] (46);

Le spese del presente atto relative e conseguenti sono a carico di ... (47).

Note:

(39) Per una migliore comprensione del caso di specie Cfr. Cavicchi, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *I Contratti*, 2009, 11, 1020; Bulgarelli, *Gli atti "dispositivi" della legittima*, in *Notariato*, 2000, 5, 481; Salvatore, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. Not.*, 1996, 211.

(40) La premessa è identica per i punti 1 - 10 a quella del caso precedente, cui si rinvia.

(41) Non sarebbe stato molto preciso scrivere "è intenzione del signor EREDE DONATARIO con il presente atto rinunciare alla proposizione dell'azione di riduzione ed è intenzione della signora CONIUGE DONANTE assegnare a tacitazione di qualsiasi pretesa successoria la somma di Euro 100.000,00 (centomila)" poiché sembrerebbero due attribuzioni separate, mentre esse sono unite tra loro da un nesso di sinallagmaticità (così che se viene meno l'una, cade anche l'altra).

(42) La sola espressione "a tacitazione di ogni pretesa successoria" potrebbe indurre a ritenere un accordo transattivo; qualora vi fossero sopravvenienze ereditarie attive o passive, l'accordo dovrebbe essere rinegoziato.

(43) Non si applica la normativa Bersani (obbligo di indicare le modalità di pagamento e l'intervento di mediatori) in quanto la signora CONIUGE DONANTE trasferisce una somma di denaro, ma non vi è trasferimento di un immobile.

(44) La rinuncia ha effetto con riferimento ad un determinato testamento; qualora si rinvenissero testamenti di data successiva, la rinuncia non produrrebbe effetti rispetto ad essi.

(45) Il beneficiario della disposizione testamentaria che, per tacitare il legittimario, gli versa una somma di denaro, sia esso ereditario o personale, compie un atto che comporta accettazione tacita dell'eredità o del legato. Si procede ad una trascrizione contro il *de cuius* ed a favore dell'erede per l'intero. Se è stata già trascritta l'accettazione (espressa) a favore del coniuge non si procede a nuova trascrizione.

(46) Si noti che, non producendo l'atto effetti traslativi (dal patrimonio dell'erede istituito al patrimonio del legittimario pretermesso), non occorre osservare alcuna delle menzioni previste per i trasferimenti (dichiarazione di conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto, certificazione energetica, menzioni urbanistiche, ecc.).

(47) L'atto è soggetto a imposta proporzionale di registro nella misura del 3% sull'ammontare della somma versata, rientrando nella categoria degli altri atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (art. 9 tariffe allegata al T.U. dell'imposta di registro).

(segue)

E richiesto io Notaio ricevo questo atto scritto interamente di mio pugno e da me letto ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano conforme a loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono in ciascun foglio a tenore di legge, essendo le ore ... e minuti

Occupa sin qui l'atto di tre pagine di due fogli.

CONIUGE DONANTE (sottoscrizione nome e cognome)

EREDE DONATARIO (sottoscrizione nome e cognome)

Romolo Romani Notaio (impronta del sigillo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 Legge Notarile).

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIDUZIONE VERSO TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

(dall'elaborato della dott.ssa Clara Occhipinti)

In caso di lesione totale o parziale della quota del legittimario, l'erede beneficiario delle disposizioni testamentarie può anche pattuire, con il legittimario leso, che gli venga attribuito un bene immobile (o anche un bene mobile, come un'azienda), sia esso ereditario o meno, a tacitazione dei diritti che gli spettano per legge.

Anche in questo caso il legittimario leso, ricevendo dall'erede beni per un valore pari a quello che avrebbe conseguito se avesse vittoriosamente esperita l'azione di riduzione, rinuncia alla proposizione dell'azione stessa, non diventando erede. Si presuppone che non sia sorta contestazione tra le parti né sulla debenza della somma né sull'ammontare della lesione.

Bozza dell'atto

(Clara Occhipinti)

Repertorio N. ...

Raccolta N. ...

TRASFERIMENTO DI IMMOBILE A TACITAZIONE DI LEGITTIMA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ... il giorno ... del mese di ...

In ... in (locus loci).

Avanti a me, dottor ..., notaio in ... ed iscritto al Collegio Notarile di ...

Sono presenti:

CONIUGE DEL DONANTE (generalità complete) il quale dichiara di essere (stato civile);

EREDE DONATARIO (generalità complete) il quale dichiara di essere (stato civile).

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono per la stipula del presente atto col quale convengono quanto segue:

PREMESSO:

1) ... 10) ... (48)

11) che le parti intendono tacitare EREDE DONATARIO delle pretese inerenti la sua quota di legittima, come sopra determinata, mediante trasferimento di un immobile cui le stesse, di comune accordo, attribuiscono il valore di euro 100.000,00 (...).

CIO' PREMESSO.

(Tacitazione di legittima)

Consenso

A tacitazione delle pretese successorie come sopra indicate (49), la signora CONIUGE DONANTE trasferisce ad EREDE DONATARIO che accetta il seguente immobile:

L'appartamento sito in ... via ... n. ... di vani ... (consistenza ed almeno tre confini) individuato al C.F. di ... foglio ... particella ... subalterno ... rendita catastale di euro ... (...)

La signora CONIUGE DONANTE mi dichiara che l'immobile è conforme alle risultanze catastali ed alla planimetria, allegata al presente atto sotto la lettera "A", che rispecchia l'attuale stato dei luoghi.

Consistenza

L'appartamento viene trasferito nello stato di fatto e diritto attuali con accessori, accessioni, pertinenze e dipendenze, oneri e servitù.

Adempimenti D.L. 223/2006 (50)

Le parti, da me richiamate sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000 mi dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore.

Note:

(continua nota 47)

Secondo una prassi notarile (che si rifà alla teoria del CICU per il quale il legittimario acquista immediatamente la quota di riserva, per cui la rinuncia all'azione di riduzione comporta la rinuncia alla quota di beni ereditari) si procede alla trascrizione della rinuncia contro il legittimario e a favore del defunto (Circ. 128/T del 2 maggio 1995). Tale formalità non è necessaria per la teoria ormai unanime per la quale il legittimario pretermesso non acquista la qualità di erede se non dopo il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione (o la stipula dell'atto di reintegrazione di cui sopra) *(nota a cura di G.S.)*.

(48) La premessa è identica per i punti 1 - 10 a quella del caso n. 1, cui si rinvia.

(49) L'espressione "a tacitazione di ogni pretesa successoria" potrebbe indurre a ritenere un accordo transattivo; invece, nel nostro caso, qualora vi fossero sopravvenienze ereditarie, l'accordo potrebbe essere rinegoziato.

(50) Trattandosi di atto traslativo a titolo oneroso (tacitazione di legittima dietro rinuncia all'esperimento dell'azione di riduzione) dovranno inserirsi le menzioni richieste dal Decreto Bersani (naturalmente manchevoli del prezzo), quelle urbanistiche e dovrà darsi conteezza della legge relativa al certificato energetico.

Rinunzia ipoteca legale

Le parti rinunziano all'ipoteca legale (51).

Godimento

Gli effetti del presente atto, utili ed onerosi, decorrono a partire da oggi ed EREDE DONATARIO viene immediatamente immesso nel materiale godimento dell'immobile.

Provenienza

CONIUGE DEL DONANTE dichiara la piena disponibilità di quanto trasferito per esserle pervenuto in forza del testamento citato in premessa.

Garanzie

CONIUGE DEL DONANTE presta garanzia per l'evizione ed i vizi e dichiara che l'immobile è libero da pesi, trascrizioni pregiudizievoli e vincoli in genere.

MENZIONI URBANISTICHE

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001 la parte cedente dichiara che l'immobile è stato costruito in virtù di ... rilasciato da ... in data ...

Le parti dichiarano che non sono intervenute modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzatori.

CERTIFICATO ENERGETICO

CONIUGE DONANTE dichiara di aver consegnato il Certificato energetico a EREDE DONATARIO che dichiara di averlo ricevuto (52).

Valore

Le parti dichiarano che il valore dell'appartamento è pari ad euro 100.000,00 corrispondente al valore della quota di riserva come sopra determinata.

Rinuncia all'azione di riduzione

A seguito di tale trasferimento, il signor EREDE DONATARIO dichiara di rinunciare, come rinuncia, alla proposizione dell'azione di riduzione, relativa alla violazione dei diritti di EREDE DONATARIO, contenuta nelle disposizioni testamentarie del signor DONANTE in premessa indicate.

Tale rinuncia è da considerarsi relativa all'asse ereditario come sopra quantificato di talché, nel caso in cui dovesse sopravvenire un incremento del suddetto asse, EREDE DONATARIO avrà diritto a rivendicare l'incremento della propria quota di riserva (53).

Spese

Le spese del presente atto cedono come per legge.

Dichiarazioni coniugio o parentela

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che EREDE DONATARIO è discendente in linea retta di secondo grado di CONIUGE DONANTE.

Trattamento tributario

(Eventuale richiesta dell'applicazione del trattamento tributario comprensivo dell'agevolazione sulla prima casa)

(Eventuale richiesta dell'applicazione della tassazione sul prezzo valore).

CLAUSOLE FINALI

Richiesto io notaio del presente atto, con l'allegato, ho dato lettura ai comparenti.

Scritto di mio pugno l'atto consta di ... fogli scritti per ... pagine sino alla presente ... e viene sottoscritto, con me notaio, essendo le ore ...

F.to (CONIUGE DEL DONANTE)

F.to (EREDE DONATARIO)

F.to (Romolo Romani) notaio (sigillo)

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

(dall'elaborato della dott.ssa Giorgia Alessandria)

La reintegrazione del legittimario leso può essere attuata anche attraverso negozi transattivi, volti a dirimere non solo un'incertezza delle parti ma anche una *res litigiosa* con la prestazione delle parti di reciproche concessioni.

I requisiti richiesti sono due cioè la presenza di una *res litigiosa* e la prestazione delle reciproche concessioni.

Ciò li differenzia rispetto agli atti precedentemente esaminati, nei quali non c'è una *res litigiosa* e le parti non si fanno reciproche concessioni.

Note:

(51) In realtà non sussiste titolo idoneo per poter iscrivere ipoteca legale, ma è preferibile seguire la prassi notarile che, anche in casi come questo, inserisce in atto la rinunzia.

(52) Naturalmente, qualora la normativa regionale preveda l'allegazione dell'ACE, dovrà ottemperarvi anche qualora, a livello nazionale, ciò continui a non essere richiesto.

(53) In sostanza l'accordo raggiunto dai contraenti (l'attribuzione dell'appartamento contro la rinunzia all'azione di riduzione) trova la sua ragion d'essere nella quantificazione attuale della quota di riserva e nel suo attuale riconoscimento. È un accordo *rebus sic stantibus* giacché, qualora si dovesse venire a conoscenza di altri cespiti ereditari (la classica eredità dello zio d'America), su questi non varrà la rinunzia all'azione di riduzione ed EREDE DONATARIO, pertanto, avrà diritto al calcolo della sua quota di riserva su questi nuovi beni.

Con il contratto di transazione, inoltre, le parti non regolano alcun profilo personale, legato alla qualità di legittimario, ma regolano solamente l'aspetto economico così evitando che in futuro il legittimario leso possa proporre azione di riduzione.

Bozza dell'atto

(Giorgia Alessandria)

Repertorio n.

Raccolta n.

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno il mese l'anno (tutto in lettere e per disteso), in Via numero (locus loci).

Innanzi a me, Notaio in, iscritto presso il Collegio Notarile di

sono presenti

CONIUGE DONANTE (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, Via, codice fiscale numero);

EREDE DONATARIO (nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, Via codice fiscale numero);

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

Premettono

1) che con atto in data a rogito del notaio di, rep. /,

(DONANTE), coniuge di (CONIUGE DEL DONANTE) e nonno di (EREDE DEL DONATARIO) ha

donato a (DONATARIO), padre di (EREDE DEL DONATARIO), l'appartamento facente parte del

fabbricato in Comune di, via

3) che (DONATARIO) è deceduto a il 2005 (54);

4) che (DONANTE) è deceduto a il 2010 (55)

5) che l'eredità di (DONANTE) è devoluta esclusivamente a favore di (CONIUGE DEL DO-

NANTE) sulla base del testamento olografo di (DONANTE), pubblicato in data con atto a rogi-

to del notaio di, rep. / registrato ...

6) Che il signor EREDE DONATARIO ritiene di essere stato leso per euro 100 000,00 (...) (56);

7) che CONIUGE DONANTE ritiene invece che EREDE DONATARIO ha acquistato un immobile adiacente a quel-

lo donato, del valore di 120.000,00 euro, con denaro di DONANTE, il che è assolutamente contestato da EREDE

DONATARIO;

8) Considerato la difficoltà di addivenire ad una prova certa circa la provenienza del denaro, le parti hanno deciso

di transigere la lite che potrebbe insorgere (*oppure*: la lite pendente presso il Tribunale di ... introdotta con atto di

citazione ...), convenendo l'attribuzione ad EREDE DONATARIO a titolo transattivo della somma di euro

80.000,00 (...) (*oppure*: mediante trasferimento di due box del valore complessivo di euro 80.000);

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

La signora CONIUGE DONANTE versa a titolo transattivo al signor EREDE DONATARIO, che allo stesso titolo ac-

chetta, la somma di denaro di euro 80.000 (...)

oppure

La signora CONIUGE DONANTE trasferisce a titolo transattivo al signor EREDE DONATARIO, che allo stesso ti-

to accetta, la piena proprietà dei seguenti immobili

(...) (tutti i dati di un trasferimento immobiliare oneroso, come meglio indicati nel caso 3)

Il signor EREDE DONATARIO presta adesione ed acquiescenza alle disposizioni testamentarie del signor DO-

NANTE, rinunciando alla proposizione dell'azione di riduzione (*oppure*: a proseguire nell'azione di riduzione).

(se c'è giudizio pendente: Le parti rinunciano agli effetti degli atti processuali iniziati ed abbandonano il giudizio de-

finitivamente).

Le spese del presente atto relative e conseguenti sono a carico di

E richiesto io Notaio ricevo questo atto scritto interamente di mio pugno e da me letto ai comparenti i quali a mia

domanda lo dichiarano conforme a loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono in ciascun foglio a tenore di leg-

ge, essendo le ore ... e minuti

Note:

(54) Non è necessaria l'indicazione degli estremi della dichiarazione di successione, poiché il divieto di cui all'art. 48 del TUS riguarda solo gli «atti relativi a trasferimenti per causa di morte».

(55) Vale quanto detto nella nota precedente; d'altra parte, per espressa indicazione legislativa, il riconoscimento può avvenire prima della dichiarazione di successione.

(56) A differenza delle ipotesi precedenti, in cui risultava essenziale ricostruire il procedimento logico attraverso il quale è stato determinato l'ammontare della lesione (così che in caso di sopravvenienze attive o di errore di calcolo è possibile rimettere in discussione l'atto), nel caso in esame le pretese non devono essere necessariamente fondate su prova certa.